

PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI ADOTTATO DA NEXI PAYMENTS S.P.A. IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O CESSAZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REG. (UE) 2016/1011 – BMR – BENCHMARKS REGULATION E DELL'ART. 118-BIS DEL D.LGS. N. 385 DEL 1993 – TUB – TESTO UNICO BANCARIO.

Versione n.1 – Gennaio 2025

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE.....	2
3. DEFINIZIONI.....	2
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
5. ITER OPERATIVO INTERNO.....	3
6. SCELTA DELL'INDICE ALTERNATIVO	3
7. INDICE DI RIFERIMENTO E INDICE SOSTITUTIVO.....	4
8. COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA	4
9. AGGIORNAMENTI DEL PIANO	4

1. INTRODUZIONE

Nexi Payments S.p.A. (di seguito “Nexi”) – in qualità di entità sottoposta a vigilanza che utilizza indici di riferimento all’interno dell’Area Economica Europea (EEA) e in conformità all’articolo 28 (2) della *European Benchmarks Regulation* (BMR) (Regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168) e al comma 1 dell’articolo 118-bis del Decreto Legislativo n. 385/1993 (“**Testo Unico Bancario**” o “**TUB**”) – ha redatto e manterrà aggiornato il presente documento (c.d. “**Piano di Sostituzione**”) che definisce le azioni da intraprendere nel caso di cessazione o sostanziale variazione dell’indice di riferimento (come di seguito definito) che Nexi stessa utilizza per il calcolo del tasso di interesse indicato nel documento “*Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori*” relativo al contratto delle carte di credito Nexi collocate da Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito la “**Banca**”).

2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, il presente Piano di Sostituzione si applica ai contratti relativi alle carte di credito emesse da Nexi e collocate dalla Banca, disciplinati ai sensi del Titolo VI del Testo Unico Bancario.

3. DEFINIZIONI

Amministratore/i di tassi benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento:

Una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento.

Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell’indice.

Indice di riferimento (benchmark): un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario.

Cliente/i: soggetto rappresentato da una persona fisica che detiene un rapporto contrattuale con Nexi, ovvero, nel caso specifico, il soggetto a cui è rilasciata la carta di credito collocata dalla Banca.

Indice/i alternativo/i: indice di riferimento definito come sostitutivo, ad es., dell’Indice di riferimento contenuto nei contratti.

Piano di Sostituzione: indica il presente documento che specifica le azioni che Nexi intende intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito e designa uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide.

Variazione sostanziale di un indice di riferimento: si intende la modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell’indice di riferimento. La variazione quantitativa dell’indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione del parametro non costituisce una variazione sostanziale dell’indice di riferimento.

Cessazione di un indice di riferimento: si intende il venir meno della rilevazione o determinazione dell’indice di riferimento a seguito di una dichiarazione pubblica ufficiale o una pubblicazione da parte o per conto dell’autorità di vigilanza dell’Amministratore dell’indice o dell’Amministratore dell’indice stesso, in cui si dichiara che, tale Amministratore ha cessato o cesserà di pubblicare l’indice in via permanente o indefinita e che, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non esista un altro amministratore che continuerà a pubblicare l’indice.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Piano di Sostituzione è stato redatto in linea con le disposizioni previste dalla *European Benchmarks Regulation* (BMR) (Regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168), dal Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 e dall’articolo 118-bis del Testo Unico Bancario.

5. ITER OPERATIVO INTERNO

Si riportano di seguito i principali step operativi applicati da Nexi in caso di Variazione sostanziale o di Cessazione di un Indice di riferimento utilizzato nei contratti indicati al paragrafo 2 del presente Piano di Sostituzione:

1. Rilevazione della Cessazione o della Variazione sostanziale dell'Indice di riferimento: Nexi, in conformità a quanto previsto all'interno di proprie procedure interne, rileva l'evento di Variazione sostanziale o Cessazione dell'Indice di riferimento e provvede a dar corso alle attività indicate ai punti successivi.

2. Individuazione dell'Indice di riferimento sostitutivo: Nexi individua l'Indice di riferimento alternativo per la sostituzione dell'Indice attualmente utilizzato, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 6.

3. Comunicazione alla clientela: Nexi, in conformità all'art. 118-bis, comma 3, del TUB, comunica ai Clienti entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi degli eventi di cui sopra in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, l'Indice sostitutivo individuato.

4. Applicazione dell'Indice di riferimento alternativo: Nexi disciplina all'interno di una propria procedura interna le attività operative specifiche volte all'applicazione dell'Indice sostitutivo e le Funzioni competenti all'esecuzione delle medesime attività.

6. SCELTA DELL'INDICE ALTERNATIVO

Nexi, su indicazione della Banca, individua un Indice di riferimento alternativo per la sostituzione dell'indice attualmente utilizzato, nel caso in cui tale Indice cessi permanentemente di essere fornito o subisca variazioni sostanziali.

Nexi, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 118-bis del TUB, ha inserito all'interno dei contratti di cui al paragrafo 2 apposite clausole di *fallback* che rinviano al presente Piano di Sostituzione per l'individuazione dell'Indice di riferimento sostitutivo, indicato dalla Banca, da applicare in caso di Variazione sostanziale e/o Cessazione dell'Indice di riferimento convenuto nei contratti medesimi.

La modifica dell'Indice di riferimento è effettuata in conformità con la tabella sotto riportata al paragrafo 7.

La scelta dell'Indice sostitutivo è possibilmente effettuata valutando i diversi fattori che riguardano le caratteristiche proprie di ciascun indice, i prodotti e la tipologia di clientela impattata, la diffusione sul mercato dell'indice analizzato, considerandone anche la valuta, l'area geografica e la correlazione con altri indici assimilabili. Nexi, inoltre, tiene conto dei provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti e considera prontamente le indicazioni fornite dai *working group* istituzionali eventualmente istituiti per l'individuazione dei benchmark sostitutivi, oltre che le indicazioni/ raccomandazioni che saranno fornite dal settore e dagli stessi Amministratori degli indici.

La data in cui avverrà la sostituzione dell'Indice di riferimento con l'Indice alternativo individuato sarà la data, indicata nell'annuncio dell'Amministratore dell'indice o dell'Autorità di vigilanza, in cui l'indice di riferimento cesserà di essere effettivamente e definitivamente fornito o di essere rappresentativo. Non costituisce causa di attivazione del presente Piano di Sostituzione l'indisponibilità temporanea dell'Indice di riferimento.

Nexi si riserva il diritto, nel rispetto delle leggi vigenti e delle modalità stabilite, di modificare l'Indice alternativo indicato. L'Indice alternativo individuato è riportato nel paragrafo 7 del presente Piano di Sostituzione.

7. INDICE DI RIFERIMENTO E INDICE SOSTITUTIVO

Indice di riferimento	Descrizione	Amministratore	Rilevazione e Aggiornamento
TASSO BCE	Tasso BCE - Banca Centrale Europea: Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema	Banca Centrale Europea	Il valore dell'indice componente il tasso di interesse viene aggiornato il 1 giorno del mese, di ogni mese, prendendo a riferimento il valore rilevato il giorno 20 del mese solare precedente di quello di applicazione. Qualora il giorno di rilevazione del tasso prima indicato sia festivo, si utilizzerà il valore del tasso BCE relativo al giorno lavorativo immediatamente precedente.
Indice Sostitutivo			
Sarà adottato l'indice alternativo che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato per legge o dall'autorità/organismo competente, dal gruppo di lavoro ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o, in mancanza di tale individuazione, venga riconosciuto quale parametro di mercato alternativo. All'indice, così individuato, verrà eventualmente aggiunto il cosiddetto "differenziale di adeguamento" (<i>spread adjustment</i>) tenuto conto delle indicazioni fornite dai preposti organismi di riferimento.			

La formulazione inserita nella tabella soprastante per indicare l'indice sostitutivo, è stata redatta tenendo conto che qualora il tasso BCE cessasse, o variasse in maniera sostanziale, un indice sostitutivo sarà presumibilmente determinato direttamente dall'Istituto centrale o attraverso un intervento legislativo specifico.

8. COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Come richiesto dall'articolo 118-bis, comma 3, del TUB, al verificarsi di una Variazione sostanziale o della Cessazione dell'Indice di riferimento, Nexi invia una comunicazione al cliente, entro 30 (trenta) giorni, tramite le modalità concordate con il Cliente stesso per l'invio delle comunicazioni relative ai rapporti contrattuali interessati, indicando:

- la denominazione dell'indice soggetto a cessazione o variazione;
- l'Indice di riferimento sostitutivo o le modifiche all'indice soggetto a variazione;

La modifica sarà considerata approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione. In linea con la norma, in caso di recesso, Nexi riconosce al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

9. AGGIORNAMENTI DEL PIANO

Il presente Piano di Sostituzione è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di conformità con la normativa vigente.

Gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza dei Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione del presente Piano almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, con le modalità pattuite nel contratto per le comunicazioni periodiche.